

Avv. Marta Mangeli
Patrocinante in Cassazione
Piazza della Repubblica 20
60121 Ancona

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA SEZ. 1 BIS

r. ric. 13530 del 2019

MOTIVI AGGIUNTI

PER

La sig. ra **Meola Federica** , nata a San Giorgio a Cremano (NA) il 13.11.1995, residente a Castel Volturno via Milano 14 (C.F. MLEFRC95A53H892C), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Marta Mangeli (CF MNGMRT78E58E506T) con essa elettivamente domiciliata a Roma alla via Palestro 78, presso la persona e lo studio dell'Avv. Andrea Ranieri con indicazione del seguente n. di fax 071/63995 e del seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvmangelimarta@pec.giuffre.it, ove ricevere le comunicazioni previste dal cpa, ricorrente,

CONTRO

Il MINISTERO DELLA DIFESA – in persona del Ministro p.t. COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, Centro Nazionale di Selezione e di Reclutamento, in persona del Comandante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato ex lege presso la sede di quest'ultima in Roma, via dei Portoghesi, 12, resistente,

e nei confronti di

Allievo Carabiniere Squadrito Angelo, nato a Sant'Agata di Militello (ME) il 18.11.1993, ivi residente in Contrada Minà, attualmente in servizio presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma, Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 3, 00192, Roma, nella veste di controinteressato;

Allievo Carabiniere Santoriello Mirko, nato a Roma in data 06.06.1996, residente a

Avv. Marta Mangeli
Patrocinante in Cassazione
Piazza della Repubblica 20
60121 Ancona

Mercato San Severino (SA), in Corso Umberto I, 50, attualmente in servizio presso la Scuola Allievi Carabinieri di Torino, via Cernaia 23, 10121, nella veste di controinteressato

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- Del provvedimento di non idoneità (verbale) agli accertamenti psico fisici adottato nell'ambito del **Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale** indetto nella GURI 4° SS n. 23 del 22.02.2019;

- provvedimento notificato alla ricorrente in data 11 settembre 2019;

- dei seguenti atti presupposti:

- cartella per la valutazione psico fisica della candidata (comprendente gli esiti delle analisi del sangue nonché la valutazione degli stessi eseguita dallo Specialista);

nonché

- della graduatoria finale relativa all'anzidetto Concorso redatta ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. a del bando di concorso, approvata con decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 29 novembre 2019, successivamente pubblicata, limitatamente alla parte in cui non contempla nel novero dei vincitori l'odierna ricorrente;

- Di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ancorché non cognitivi, atti comunque lesivi dell'interesse della stessa;

e per il riconoscimento

del diritto della ricorrente ad essere riammessa al concorso predetto;

IN FATTO

La Sig.ra Meola ,VFP1 dell'Esercito Italiano in servizio a La Spezia, ha impugnato il

Avv. Marta Mangeli

Patrocinante in Cassazione

Piazza della Repubblica 20

60121 Ancona

provvedimento di non idoneità psico fisica emesso nei suoi confronti nell'ambito dell'anzidetto concorso con il seguente giudizio: ***dislipidemia con valori di colesterolo > 200/DL , ripetuti in due determinazioni in assenza di altri fattori di rischio cardiovascolare AV EM 3.***

Avverso la suddetta negativa determinazione, la ricorrente ha articolato diverse censure che, in sintesi, si riportano di seguito: ***Violazione di Legge ovvero violazione dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i. Motivazione errata e/o erronea e/o carente. Eccesso di potere per giudizio espresso in assenza dei presupposti. Travisamento del fatto. Violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa. Violazione dei principi presidiati lo svolgimento dei pubblici concorsi. Violazione di legge ovvero violazione delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti fisici nell'ambito del Concorso in epigrafe indicato.***

La sig.ra Meola, in merito all'avversato provvedimento, ha sostenuto l'illegittimità dello stesso per essere stato adottato in violazione del cd. **Protocollo di selezione** che, a sua volta, prevede, le seguenti fasi di accertamento in ambito concorsuale *a. anamnesi del concorrente; b. esame ispettivo generale, con valutazione impedenziometrica e dinamometrica (hand-grip test), ove previsto; c. esami di laboratorio; d. visite mediche specialistiche con indicazione sui relativi referti delle diagnosi riscontrate, da parte di ogni medico specialista. e. visita definitiva valutazione definitiva effettuata dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici sanitari, che provvede a: – controllo della regolarità formale e sostanziale del protocollo; – valutazione dei referti e della rimanente documentazione sanitaria; – emissione del giudizio di “idoneità” o “inidoneità”; – redazione di apposito verbale.*

Secondo la ricorrente, inoltre, la gravata non idoneità è stata emessa in violazione del Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “*Direttiva Tecnica riguardante l'accertamento delle*

Avv. Marta Mangeli

Patrocinante in Cassazione

Piazza della Repubblica 20

60121 Ancona

imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ed i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” e con quelle definite, per l'appunto, nelle succitate “norme tecniche”.

Nello specifico caso, la ricorrente, esclusa con la diagnosi di “dislipidemia”, ha evidenziato che la Direttiva Tecnica del giugno 2014 in punto di “dismetabolismi” prevede alla lettera B della parte generale che *per la valutazione delle dislipidemie si terrà conto dei valori di laboratorio (colesterolo totale superiore a 240 mg/dl o trigliceridi superiori a 200 mg/dl) e dei criteri clinico strumentali (presenza di xantomi, gerontoxon, steatosi epatica etc.) e che la stessa Direttiva, nella parte relativa all'attribuzione dei coefficienti, prevede per i “valori del colesterolo superiori a 200 mg/dl”, **Passegnazione del coefficiente 3 AV EM non compatibile con il reclutamento nell'Arma dei Carabinieri.***

Orbene, secondo la ricorrente, il provvedimento avverso è ingiusto in quanto la Commissione medica si è basata esclusivamente sul valore del colesterolo come indicato nelle analisi del sangue senza procedere ad un approfondimento del caso che ovviamente, data la giovane età e l'assenza di ulteriori fattori di rischio cardiovascolare, sarebbe stato di certo opportuno.

*E ciò in quanto la diagnosi di “dislipidemia” che non definitiva ma può subire oscillazioni nel tempo necessita della **misurazione della colesterolemia** nel contesto di **un pannello di analisi**, chiamato **profilo lipidico**, che prevede anche la valutazione del colesterolo ad alta densità (HDL), a bassa densità (LDL) e dei trigliceridi. Invero nel caso di specie, **la Commissione non si è avvalsa di criteri strumentali di indagine ulteriori rispetto al dato fornito dalle analisi del sangue e dunque si è determinata nell'escludere la ricorrente dal Concorso fondando il proprio convincimento soltanto sulla base del valore del colesterolo.***

A completamento delle argomentazioni in propria difesa, infine, la sig.ra Meola ha esibito il referto delle analisi cliniche rilasciate il 26 settembre e poi il 30 settembre

Avv. Marta Mangeli
Patrocinante in Cassazione
Piazza della Repubblica 20
60121 Ancona

scorso da un Laboratorio di analisi cliniche convenzionato con il SSN dal quale è emerso chiaramente che la medesima non è affetta da dislipidemia.

Vi è da notare sullo specifico punto che il suddetto Laboratorio di analisi ha eseguito la *misurazione della colesterolemia* nell'ambito del *pannello di analisi*, chiamato *profilo lipidico*, come sopra affermato.

Infatti, nel referto accanto ai valori di colesterolo totale, comunque nella norma, troviamo indicati i valori del colesterolo HDL, dei trigliceridi, del colesterolo LDL, tutti contenuti nel range.

Quanto argomentato ha permesso, in sede di giudizio, di ottenere il provvedimento del Tar con il quale la ricorrente è stata riammessa con riserva al prosieguo delle prove concorsuali previa verifica.

La verifica ha consentito di chiarire, una volta per tutte, che la giovane ricorrente non è affetta da dislipidemia. Conseguentemente, la medesima, riammessa a concorso, ha superato anche la prova attitudinale, riprendendo la sua corsa con l'obiettivo di ottenere un collocamento in graduatoria come vincitrice di concorso.

Nelle more del presente giudizio, in data 29 novembre 2019, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nella persona del Comandante, ha approvato la graduatoria finale di merito, adottata ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. A del bando di concorso, e riguardante i concorrenti in servizio quail volontari in ferma prefissata annuale o quadriennale.

Tale graduatoria, limitatamente alla parte in cui non contempla sig.ra Meola nel novero dei vincitori, deve essere impugnata per I seguenti motive di

Avv. Marta Mangeli

Patrocinante in Cassazione

Piazza della Repubblica 20

60121 Ancona

DIRITTO

1)Violazione di Legge ovvero violazione dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i. Motivazione errata e/o erronea e/o carente. Eccesso di potere per giudizio espresso in assenza dei presupposti. Travisamento del fatto.Violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa. Violazione dei principi presidianti lo svolgimento dei pubblici concorsi. Violazione di legge ovvero violazione delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti fisici nell'ambito del Concorso in epigrafe indicato. Illegittimità derivata del provvedimento finale.

La graduatoria finale di merito, *in parte qua*, approvata dal resistente Comando Generale in data 29 novembre 2019 con decreto prot. 29/6 8 1 CC, **è inficiata dal vizio di illegittimità derivata in quanto risente**, quanto alla sua formazione, **e limitatamente alla parte in cui non contempla nel novero dei vincitori l'odierna ricorrente, dei vizi denunciati in via autonoma e riguardanti il presupposto provvedimento di non idoneità agli accertamenti sanitari, nonché gli ulteriori atti ad esso connessi** adottati nei riguardi della stessa.

La verifica ordinata da Codesto On.le TAR ha permesso di dimostrare che l'originario provvedimento di non idoneità per motivi psico fisici adottato nei confronti della ricorrente era in realtà illegittimo, erroneo, errato.

L'illegittima esclusione, tuttavia, ha prodotto effetti sulla graduatoria finale di merito che ha risentito della detta esclusione sotto l'aspetto dell'illegittimità derivata.

La predetta graduatoria dunque, **ancorché per illegittimità derivata dai vizi**

Avv. Marta Mangeli

Patrocinante in Cassazione

Piazza della Repubblica 20

60121 Ancona

denunciati con il ricorso introduttivo, sopra sintetizzati e comunque integralmente richiamati in tal sede, e riferibili al provvedimento presupposto di esclusione dal concorso, deve essere impugnata, con ogni consequenziale effetto.

Fumus boni juris e periculum in mora.

In tal sede si reitera la richiesta di concessione di idonee misure cautelari, quale ad esempio quella della sospensione dei provvedimenti impugnati e la contestuale ammissione con riserva della ricorrente all'iter formativo.

Ciò in quanto la sig.ra Meola ha anche superato la fase concorsuale dell'accertamento attitudinale e, previa valutazione dei titoli di merito, ella può accedere alla graduatoria finale di merito tra i vincitori.

Sotto il profilo del *fumus boni iuris* permane la fondatezza delle censure rappresentate nel presente atto, e nel ricorso, alle quali si rinvia.

Quanto, invece, al *periculum in mora* si precisa che gli atti impugnati sono causa di gravissimo pregiudizio per l'odierna ricorrente in quanto **il concorso è ultimato ed i vincitori hanno già iniziato a frequentare il corso da circa un mese.**

Proprio al fine di non far perdere la possibilità alla sig.ra Meola di partecipare al previsto corso formativo o comunque di maturare molte assenze, la presente difesa chiede che l'On.le TAR adito voglia disporre la misura cautelare più opportuna quale ad esempio **l'ammissione con riserva della concorrente al corso formativo.**

Ciò in quanto l'attesa dell'emanazione della sentenza definitiva non garantirebbe il bene della vita cui la ricorrente aspira essendosi nel frattempo consolidati gli effetti negativi del provvedimento impugnato.

Tutto quanto esposto e dedotto e con espressa riserva di meglio specificare con

Avv. Marta Mangeli
Patrocinante in Cassazione
Piazza della Repubblica 20
60121 Ancona

memorie, nonché proporre motivi aggiunti, allorquando la P.A. avrà depositato tutti gli atti del procedimento, la sig.ra Meola Federica come sopra rappresentata e difesa rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On. le Tribunale Amministrativo adito:

- **In via cautelare**, previa fissazione dell'udienza in Camera di Consiglio in cui la scrivente difesa chiede di essere sentita, disporre con propria ordinanza la misura cautelare più idonea alla tutela giuridica della situazione soggettiva fatta valere dalla ricorrente quale ad esempio la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e l'ammissione con riserva della concorrente all'iter formativo;
- **nel merito**, voglia l'On.le TAR adito accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare in tutto o in parte gli atti impugnati con ogni consequenziale effetto.

Con vittoria di spese di lite.

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di spese di giustizia, si dichiara che la presente controversia è esente da ogni imposta, tributo o contributo vertendo in tema di pubblico impiego, richiede il versamento di un cu pari a 325 euro.

Si allegano i documenti come da separata nota.

Ancona il 09.01.2020

Avv. Marta Mangeli